

ALLEGATO I

INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E PER LA REDAZIONE DEL PROSPETTO ECONOMICO DI SERVIZI E FORNITURE

Aggiornato al 29 agosto 2018

A cura del sottogruppo di lavoro “Programmazione” dei Soggetti Aggregatori Regionali presso ITACA:

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – **Glenda Zanolla** (*Coordinatrice*)

Regione Marche - Enrica Bonvecchi, **Caterina Rombini**

Regione Abruzzo - Roberta Di Biase, **Erica Bassano**

Provincia Autonoma Di Trento - **Giordana Duro Coroni**

Regione Autonoma Sardegna - **Cinzia Lilliu, Sebastiano Bitti, Marinella Locci**

ITACA - **Andrea Bertocchini**

SOMMARIO

A. Premessa	3
B. Il quadro normativo di riferimento	4
C. Indicazioni operative per calcolare il valore stimato di un appalto	5
1. Come calcolare il valore stimato di un appalto	5
2. Quando va quantificato il valore stimato di un appalto	5
3. Indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo	6
3.1. Appalti di lavori – art. 35, co. 8.....	6
3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35, co. 9, 10 e 11.....	6
3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12.....	7
3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13.....	7
3.5. Appalti di servizi specifici – art. 35, co. 14	8
3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15.....	8
3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16.....	8
3.8. Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17	9
4. Opzioni e rinnovi.....	9
4.1. Consegne complementari, ripetizione di prestazioni analoghe e modifiche contrattuali (art. 63 co. 3, lett. b), art. 63 co. 5 e art. 106)	9
4.1.1. Consegne complementari	9
4.1.2. Ripetizione di lavori o di servizi analoghi	9
4.2. Modifiche contrattuali	10
4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1.....	10
4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2	12
4.2.3. La proroga per l'individuazione per il nuovo contraente – art. 106 co. 11	12
4.2.4. Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12	13
4.3. Rinnovo espresso.....	13
4.4. Opzioni e rinnovi - <i>riepilogo</i>	15
D. Il prospetto economico riassuntivo	16

A. PREMESSA

Al fine di rendere omogenea la determinazione del valore complessivo di un appalto pubblico si ritiene opportuno fornire degli indirizzi operativi. Lo scopo è quello di assicurare la qualità del dato e la confrontabilità delle informazioni.

Una corretta definizione del valore complessivo dell'appalto è fondamentale:

- per verificare gli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di inserire, rispettivamente, i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi. È infatti obbligatorio l'inserimento dei lavori il cui valore stimato dell'appalto è pari o superiore a € 100.000 o l'inserimento delle forniture/servizi d'importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000¹;
- per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia);
- per lo scambio di dati omogenei finalizzati alla programmazione integrata tra Soggetti aggregatori o altre centrali di committenza e stazioni appaltanti.

A tal fine sono state analizzate le specifiche voci chiamate a concorrere o meno alla determinazione del valore stimato degli appalti.

A chiusura è stato inserito un prospetto economico riassuntivo delle voci di spesa che concorrono a formare il *quantum* necessario a dare esecuzione ad un appalto e rilevante ai fini della redazione delle schede di programmazione.

¹ Per la redazione dei programmi vedi "Istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016", di cui il presente documento costituisce allegato (a cura del gruppo di lavoro ITACA - Osservatori regionali contratti pubblici)

B. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dagli articoli 35, 63, commi 3 e 5, e 106 del nuovo **Codice dei contratti pubblici** (decreto legislativo n. 50/2016, d'ora in avanti Codice).

Nello specifico l'art. 35 del Codice detta gli indirizzi metodologici per il **calcolo del valore stimato degli appalti**, fornendo preliminarmente le seguenti indicazioni di carattere generale:

*“Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da **unità operative distinte**, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta”* (comma 5);

*“**La scelta del metodo** per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”* (comma 6).

Rilevanti per le finalità dei presenti indirizzi sono altresì gli articoli 63 e 106 del Codice.

L'art. 63 disciplina i casi di **consegne complementari** (comma 3, lett. b) e di **ripetizione di lavori o servizi analoghi e lavori o servizi complementari** (comma 5) specificando che è possibile, a determinate condizioni, aggiudicare tali appalti utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L'art. 106 tratta, invece, della **modifica dei contratti durante il periodo di efficacia**² e disciplina una serie di casi tassativi in cui essi possono essere modificati senza presupporre la necessità di una nuova procedura di affidamento.

² Si faccia attenzione al fatto che il primo comma si riferisce alle “modifiche, nonché varianti, dei contratti di appalto **in corso di validità**”, nonostante la rubrica dell'articolo si riferisca ai contratti di appalto in “**periodo di efficacia**”

C. INDICAZIONI OPERATIVE PER CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

1. COME CALCOLARE IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

“Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto” (art. 35, comma 4).

Il comma 4, dell'articolo 35, fornisce indicazioni sulle voci che costituiscono “l'importo totale pagabile”. Dalla lettura del comma emerge, in termini generali, che la stima del valore, ai fini del calcolo, va quantificata:

- senza considerare l'IVA, anche se questa imposta è, al contrario, rilevante in sede di programmazione degli acquisti;
- comprendendo il valore delle opzioni o dei rinnovi (se previsti nella documentazione di gara);
- comprendendo il valore dei premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti (se previsti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

2. QUANDO VA QUANTIFICATO IL VALORE STIMATO DI UN APPALTO

Il comma 7, dell'articolo 35, stabilisce che il valore stimato di un appalto va quantificato:

- a) al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara;
- b) al momento di avvio della procedura di affidamento (nel caso in cui non sia prevista un'indizione di gara).

Operativamente la determinazione del valore avviene:

- con la determina/decreto a contrarre che approva gli atti di gara (nel caso della lettera a);
- con la determina/decreto a contrarre con la quale si dà comunque avvio alla procedura per l'affidamento di un contratto pubblico (nel caso di cui alla lettera b). In quest'ultimo caso rientra anche l'adesione ai contratti quadro messi a disposizione da un Soggetto aggregatore o da altra centrale di committenza.

Il ricorso a strumenti che prevedono lo svolgimento della gara da parte di un soggetto diverso dal centro di costo non esula lo stesso dalla determinazione del valore stimato dell'appalto, comunque necessaria, preliminarmente, in fase di programmazione e, successivamente, nella fase di adesione per la determinazione del valore del contratto derivato.

Va considerato, inoltre, che la quantificazione del valore stimato di un appalto è un'attività da affinare progressivamente.

Dalla lettura sistematica del Codice è possibile individuare il momento in cui vi è la necessità di procedere ad una prima stima del valore di un appalto nella definizione degli atti di programmazione di cui all'art. 21 (oggi obbligatori anche per l'acquisizione di beni e servizi ■ 40.000 €), che costituiscono l'esito della fase di analisi esigenziale. Via via che si procede con le fasi successive, il valore stimato dell'appalto va “consolidato” ed esplicitato nei tempi previsti e con le modalità dell'articolo 35 del Codice.

3. INDICAZIONI SPECIFICHE SULLLE MODALITÀ DI CALCOLO

3.1. Appalti di lavori – art. 35, co. 8

Il comma 8, dell'articolo 35, viene preso in esame per le implicazioni che ha sulla componente dell'appalto che attiene ai servizi e forniture nell'ambito di un appalto di lavori pubblici. La disposizione prevede che per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tenga conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori.

Viene precisato che il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.

Riassumendo:

A) importo dei lavori
B) valore complessivo stimato forniture e servizi necessari all'esecuzione dei lavori
Valore stimato appalto (VSA)

3.2. Appalti suddivisi in lotti – art. 35,co. 9, 10 e 11

Qualora un'opera prevista, una prestazione di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee possa dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti (a titolo esemplificativo: territoriali, merceologici o funzionali), il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma dei singoli lotti.

Qualora la somma dei singoli lotti determini un valore stimato pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria³ le relative disposizioni del Codice si applicano a ciascun lotto.

A) Lotto n	}	Appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti
B) Lotto n⁺¹		
C) Lotto n⁺²		
Valore stimato appalto (VSA)		

Se il VSA \geq soglie articolo 35, commi 1 e 2, la soglia di rilevanza comunitaria si applica ad A), B) e C).

Attenzione! Il comma 11 prevede una deroga alla regola generale descritta sopra, che può essere esemplificata come segue:

LOTTE	SERVIZI O FORNITURE	LAVORI	DISCIPLINA DA APPLICARE	CONDIZIONE
A) Lotto n	< 80.000 €	< 1.000.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) \geq 20% VSA
B) Lotto n⁺¹	< 80.000 €	< 1.000.000 €	Sotto soglia	Se A)+B) \geq 20% VSA

³Art. 35, commi 1 e 2 del Codice.

C) Lotto n⁺²	□ 80.000 €	□1.000.000 €	Soglia rilevanza comunitaria	Nessuna
Valore stimato appalto (VSA) □ soglia di rilevanza comunitaria				

Se il valore stimato (sempre al netto dell'IVA) di ciascuno dei lotti A) e B) è < alle soglie indicate in tabella e la loro somma □ 20% di VSA allora si può derogare alla regola generale; per i lotti A) e B) si può applicare la disciplina prevista per il sotto soglia (articolo 36 del Codice).

Operativamente ciò si traduce nella possibilità di procedere per i lotti A) e B) con l'applicazione della disciplina del sottosoglia e per il lotto C) con quella prevista per le procedure di affidamento di rilevanza comunitaria.

3.3. Forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico – art. 35, co. 12

Il comma 12, dell'articolo 35, fornisce indicazioni in merito a forniture e servizi che presentano caratteri di regolarità o sono soggetti a rinnovo periodico.

È questo il caso tipico delle utenze (per es. energia elettrica, acqua, gas, ecc.) o, nel mondo della sanità, dei farmaci. Appare utile evidenziare che si tratta di tipologie di appalti nei confronti dei quali si concentra l'interesse pubblico a sfruttare logiche di centralizzazione o aggregazione anche attraverso l'uso di strumenti di acquisto o di negoziazione.

In questo caso è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi (*rectius*: dello stesso tipo) successivi conclusi nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, quando possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 12 mesi successivi al contratto iniziale (per esempio: la riqualificazione energetica di un fabbricato che comporta minori consumi energetici; oppure la necessità di attivare nuove utenze a seguito di acquisizione di nuovi immobili; oppure ancora il sensibile aumento o diminuzione del costo delle materie prime);
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se superiore ai 12 mesi.

3.4. Appalti di forniture specifiche – art. 35 co. 13

È questo il caso tipico del leasing finanziario⁴ o di quello operativo⁵, incluso l'acquisto a riscatto di prodotti.

Il leasing prevede più precisamente che alla scadenza del contratto chi ha ricevuto in godimento il bene può:

- restituire il bene,
- proseguire nel godimento, versando un canone inferiore,
- acquistare in proprietà il bene, pagando una somma ulteriore,
- richiedere la sua sostituzione con altro bene,
- agire secondo altre previsioni contrattuali.

⁴Il leasing finanziario è un contratto di finanziamento con cui una società finanziaria acquista, per conto di un'impresa, un bene a questa necessario per la sua attività, cedendolo in godimento alla stessa secondo determinate modalità.

⁵Il leasing operativo è un contratto in base al quale un'impresa produttrice o proprietaria concede a quella utilizzatrice la temporanea disponibilità di beni strumentali, per un periodo di tempo inferiore alla loro vita economica, verso corrispettivo periodico, fornendo inoltre servizio di assistenza e manutenzione. Viene chiamato operativo perché il suo scopo è quello di fornire un'utilità durevole..

Il comma fornisce indicazioni operative per determinare il valore stimato dell'appalto a seconda della durata del contratto, come segue:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

3.5. Appalti di servizi specifici– art. 35, co. 14

Il comma descrive, a seconda del tipo di servizio di cui si abbisogna, come calcolare il valore stimato dell'appalto ovvero:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare o altre forme di remunerazione. Nel caso del broker il valore stimato è data dalla percentuale di remunerazione sul totale della massa dei contratti gestiti;
- b) per i servizi bancari o gli altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e le altre forme di remunerazione. A titolo d'esempio con riferimento a un contratto di tesoreria il costo mensile applicato, se presente, moltiplicato per la durata del contratto, il costo di ogni singola operazione moltiplicato per il numero totale di operazioni, il tasso d'interesse medio applicato alla giacenza media per la durata del contratto;
- c) per i servizi tecnici: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione. Nel caso di appalto di un servizio tecnico la base d'asta sarà calcolata applicando le tabelle parametriche approvate nel caso di appalto concorso il valore stimato è dato dalla somma dei premi riconosciuti al 1, 2 e 3 classificato;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: se di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi è il valore complessivo stimato per l'intera durata del contratto, se di durata indeterminata o superiore a 48 mesi il valore complessivo stimato è dato dal valore mensile x 48 mesi.

3.6. Appalto misto di servizi e forniture – art. 35, co. 15

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture.

In questo caso il valore è dato dalla somma del valore totale dei servizi e delle forniture (compresa la posa in opera o l'installazione del bene acquisito), prescindendo dalle rispettive quote.

Riassumendo:

A) valore servizi
B) valore forniture (compresa posa in opera e di installazione)
Valore stimato appalto (VSA)

3.7. Accordo quadro (AQ) o sistema dinamico di acquisizione (SDA) – art. 35, co. 16

Il comma descrive come calcolare il valore stimato di un accordo quadro o di un sistema dinamico di acquisizione.

Il valore stimato di un appalto è dato dal valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Riassumendo:

A) somma dei prevedibili contratti derivati (budget AQ)
Valore stimato appalto (VSA)

3.8. **Partenariato per l'innovazione – art. 35 co. 17**

Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore stimato di un appalto corrisponde al valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

Riassumendo:

A) valore massimo stimato attività di Ricerca e Sviluppo (R&S)
B) forniture, servizi e lavori da fornire
Valore stimato appalto (VSA)

4. OPZIONI E RINNOVI

4.1. **Consegne complementari, ripetizione di prestazioni analoghe e modifiche contrattuali (art. 63 co. 3, lett. b), art. 63 co. 5 e art. 106)**

4.1.1. **Consegne complementari– art. 63, co.3, lett. b)**

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti; l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando può avvenire tassativamente nei limiti di perimetro tracciato in questo comma (durata di regola < 3 anni; appare non necessario che il contratto iniziale sia ancora in esecuzione);

4.1.2. **Ripetizione di lavori o di servizi analoghi– art. 63, co. 5**

Si tratta di opzioni di ripetizione di lavori o di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale finalizzate al completamento (ovvero a realizzare in maniera complementare) del progetto posto a base di gara; l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in questo caso può avvenire tassativamente nei limiti del perimetro tracciato in questo comma e solo nel corso del triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale (appare non necessario quindi che il contratto iniziale sia ancora in esecuzione).

Effettuato l'inquadramento generale dell'istituto, l'interesse per l'analisi che si sta svolgendo si sofferma sul comma 5 nella misura in cui specifica che l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Il comma prevede infatti esplicitamente che qualora i documenti di gara prevedano nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi o lavori o servizi complementari *“l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione di servizi è computato [sin dall'avvio del confronto competitivo] per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.”*. Va sottolineato anche che l'esercizio dell'opzione presuppone che l'appalto iniziale sia stato aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1, e che venga esercitata entro un triennio dalla stipulazione del contratto originario.

Per interpretazione analogica, si ritiene di includere nel computo del valore globale dell'appalto anche gli importi predeterminati ai sensi dell'articolo 63, comma 3, lett. b).

Trattandosi di nuovi contratti di lavori, servizi o forniture da affidare attraverso una autonoma procedura negoziata senza bando, ai fini informativi appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG. Nel corso della nuova acquisizione, il sistema Simog chiede di inserire il CIG dell'appalto originario.

4.2. Modifiche contrattuali

L'art 106 tratta delle modifiche del contratto durante il periodo di efficacia⁶.

4.2.1. Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia - art. 106, co. 1

L'articolo 106, comma 1, raggruppa in sé in modo organico una serie di disposizioni che nella precedente disciplina codicistica e regolamentare erano trattate in modo non uniforme. La nuova disciplina, che recepisce un preciso indirizzo di derivazione comunitaria ripreso dalla legge (delega) 28 gennaio 2016 n. 11, ha lo scopo di razionalizzare le ipotesi di modifiche contrattuali limitandone il ricorso ad **ipotesi circoscritte e tassative**, al di fuori delle quali "una nuova procedura d'appalto in conformità al (presente) codice è richiesta"⁷.

L'articolo 106, comma 1, specificache "le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto *in corso di validità* devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. [...]". Tali modifiche ai contratti di appalto (nei settori ordinari e nei settori speciali) possono avvenire senza l'attivazione di una nuova procedura di affidamento.

Le ipotesi **tassative** sono le seguenti:

- a) Modifiche previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili dei documenti di gara, che non devono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) Lavori, servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale (da considerare in combinato disposto con i commi 3, 5, 7, 8);
- c) Varianti in corso d'opera determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili ammesse purché non venga alterata la natura generale del contratto (da considerare in combinato disposto con i commi 3,5,7, 14);
- d) Modifica del contraente originario causata da una delle circostanze (tassativamente) previste;
- e) Modifiche non sostanziali (ovvero che non rientrano nelle condizioni poste dal comma 4⁸) che possono trovare, a discrezione della stazione appaltante, un limite di valore per la loro esecuzione (se vengono predeterminate soglie di importi nei documenti di gara).

▪ Clausele contrattuali – art. 106, co. 1, lett. a)

⁶ Vedi nota 2.

⁷ Articolo 106, comma 6: "Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico (o) di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2."

⁸ Articolo 106, comma 4: "Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatario aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d)."

Le clausole devono essere chiare, precise ed inequivocabili. Se la clausola inserita nei documenti di gara secondo queste indicazioni ha un impatto sul valore del contratto e questo valore può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

Tali clausole possono⁹ comprendere la clausola di revisione prezzi, tipicamente contenuta negli appalti di durata; quindi, trattandosi di una delle possibili clausole contrattuali di alla lettera a), anche in questa ipotesi se la clausola di revisione prezzi inserita nei documenti di gara ha un impatto sul valore che può essere predeterminato, allora lo stesso deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

▪ Servizi o forniture supplementari - art. 106, co. 1, lett. b)

La possibilità di ricorrere a servizi o forniture supplementari trova una specifica limitazione in termini di valore per i soli settori ordinari: tale tipologia di modificaper i settori ordinari non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica¹⁰. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile l'importo non è predeterminabile:non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8) e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

▪ Le varianti in corso d'opera – art. 106, co. 1, lett. c)

La possibilità di ricorrere a varianti in corso d'opera trova una specifica limitazione in termini di valore per i soli settori ordinari: tale tipologia di modifica per i settori ordinari non può superare il 50% dell'importo iniziale del contratto. Nel caso di modifiche successive tale limite si applica a ciascuna modifica¹¹. Trattandosi di una fattispecie imprevedibile e non programmabile il loro importo non è predeterminabile:non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare o trasmettere ad ANAC (secondo le precise indicazioni e tempistiche contenute nel comma 14) tali varianti entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante e di pubblicare un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, in ambito nazionale (art. 106, comma 5).

▪ Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)

Tale ipotesi non ha un impatto sul valore stimato dell'appalto e quindi non viene qui considerata.

⁹ Visto che il legislatore ha introdotto la facoltà di comprendere la clausola di revisione prezzi, è possibile affermare che non è più obbligatorio inserire detta clausola nei documenti di gara.

¹⁰ Articolo 106, comma 7: "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice."

¹¹ Articolo 106, comma 7. Vedi precedente nota n. 10.

▪ Modifiche non sostanziali – art. 106, co. 1, lett. e)

Si tratta di modifiche che non rientrano tra quelle definite sostanziali ai sensi del comma 4, dell'articolo 106. Se tale tipologia di modifica è monetizzabile, il relativo importo deve essere considerato ai fini della determinazione del valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. Nei documenti di gara possono essere stabilite delle soglie di importi per consentire l'esecuzione di tali modifiche.

4.2.2. Modifiche sotto specifiche soglie “de minimis” – art. 106 co. 2

La direttiva 2014/24/UE prevede: “Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto. A tal fine e allo scopo di garantire la certezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe prevedere soglie «*de minimis*», al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto”¹².

La prima versione del Codice prevedeva questa “ulteriore ipotesi” di modifica contrattuale limitandola ai soli casi di errori progettuali. Con il decreto correttivo al Codice, tuttavia, la fattispecie è stata ricondotta a quanto indicato a livello comunitario: vengono ammesse modifiche “non tipizzate” quando causano una modifica di valore che sta sotto delle soglie “*de minimis*”.

Nel dettaglio, la modifica dei contratti è consentita, senza necessità di una nuova procedura, oltre ai casi tassativi di cui all'articolo 106, comma 1, **se il valore della modifica** è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tale facoltà è esercitabile, alle stesse condizioni, nel caso in cui la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Trattandosi di modifiche non tipizzate *ab origine* non è possibile monetizzarle. L'importo relativo non può pertanto essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto le modifiche contrattuali non conseguono ad una nuova procedura di affidamento (art. 106, comma 6), ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG, fermo restando l'obbligo di comunicare ad ANAC tali modificazioni entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106, comma 8).

4.2.3. La proroga per l'individuazione per il nuovo contraente – art. 106 co. 11

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. Tale proroga, c.d. “proroga tecnica”, deve avere l'unico scopo di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e per questo è ammessa per il tempo strettamente necessario a consentire l'aggiudicazione di un contratto e dunque esclusivamente nel corso della relativa fase di gara. Trattandosi di un'ipotesi eccezionale è richiesta una motivazione circostanziata. L'importo deve essere computato con una quantificazione prudenziale nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35. In quanto l'esercizio dell'opzione non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

¹² Considerando 107 e articolo 72, paragrafo 2, Direttiva 2014/24/UE.

4.2.4. Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto – art. 106 co. 12

Al fine di garantire certezza giuridica dando attuazione al principio di concorrenza, il legislatore nazionale ha razionalizzato le ipotesi di modifica contrattuale disciplinandole in maniera tassativa nell'articolo 106 del Codice.

Si evidenzia che la disposizione contenuta nel comma 12 del succitato articolo non configura un'ipotesi di modifica "libera", ulteriore rispetto alle altre ivi disciplinate (commi 1 e 2).

Si ritiene infatti, sulla base dell'interpretazione letterale, da un lato, e di un'interpretazione sistematica, dall'altro, che tale disposizione tratti specificatamente dell'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore.

Da un punto di vista letterale si nota che il precetto si concentra sulla facoltà della stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione del contratto modificato(modifica possibile solo "qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni" da valutare nel rispetto delle ipotesi tassative poste ai commi 1 e 2) alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Questa facoltà è tuttavia limitata dal legislatore al ricorrere di una precisa condizione: che la modifica contrattuale non superi il valore del quinto dell'importo del contratto. Questo limite di valore incide sull'esercizio del diritto alla risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore. Infatti, viene precisato nell'ultimo inciso del comma che se tale valore non viene superato allora "l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto".

Analizzando la questione da un punto di vista sistematico, si ritiene contraddittorio sostenere che il comma 12 introduca una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale in quanto il comma 6, del medesimo articolo, indica inequivocabilmente che fuori dai casi di modifiche contrattuali di cui ai commi 1 e 2 "una nuova procedura d'appalto in conformità (al presente) codice è richiesta". Non vi è dubbio che il legislatore consideri quelle dei commi 1 e 2 ipotesi tassative.

Quanto sopra è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario e recepito nell'articolo 106, comma 2, quando viene indicato che la disciplina dei contratti pubblici dovrebbe prevedere soglie al di sotto delle quali non è necessaria una nuova procedura di appalto. Queste soglie «*de minimis*» sono state individuate dall'articolo 72, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE e poi introdotte nel comma 2 (che infatti prevede la soglia del 10% per servizi e forniture e del 15% per lavori, oltre che il limite della soglia comunitaria). Quindi, ritenere il comma 12 una ulteriore ipotesi di modifica contrattuale ammissibile nel limite della soglia del 20% (cd. "quinto d'obbligo") equivarrebbe a consentire una sistematica violazione dei vincoli previsti dal comma 2.

E' possibile affermare in conclusione che l'articolo 106, comma 12, non tratta direttamente di opzioni contrattuali ma le cita incidentalmente per introdurre, nel caso appunto si sia resa necessaria una modifica in aumento o in diminuzione delle prestazioni (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo), un'esclusione *ex lege* del diritto alla risoluzione del contratto se il valore di tale modifica sta sotto il limite del quinto dell'importo del contratto.

Per quanto detto sopra, tale ipotesi non va considerata ai fini dell'individuazione del valore stimato dell'appalto.

4.3. Rinnovo espresso

Nel Codice il rinnovo non viene disciplinato; è possibile rinvenire solo un suo richiamo decontestualizzato all'interno dell'articolo 35.

La facoltà di rinnovare un contratto pubblico, alle medesime condizioni del contratto originario, è invece prevista nel bando tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. Come previsto nel richiamato documento di ANAC, la volontà di avvalersi della facoltà di rinnovo deve essere resa esplicita all'interno del disciplinare di gara. Ciò implica che l'importo deve essere computato nel valore stimato dell'appalto di cui all'articolo 35.

In quanto l'esercizio della facoltà di procedere al rinnovo non presuppone l'espletamento di una nuova procedura di affidamento, ai fini informativi non appare necessaria l'acquisizione di un nuovo CIG.

4.4. Opzioni e rinnovi - *riepilogo*

N.	Tipologia	Valore da computare nel valore stimato dell'appalto
1	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) (forniture complementari)	Si
2	Opzioni ex art. 63 co. 5 (servizi analoghi/complementari)	Si
3	Clausole contrattuali – art. 106 co. 1 lett. a)	Si/No
4	Servizi o forniture supplementari - art. 106 co. 1 lett. b)	No
5	Varianti in corso d'opera – art. 106 co. 1 lett. c)	No
6	Modifica del contraente originario – art. 106, co. 1, lett. d)	No
7	Modifiche non sostanziali – art. 106 co. 1 lett. e)	Si/No
8	Ulteriori modifiche non tipizzate – art. 106 co. 2	No
9	Proroga tecnica – art. 106 co. 11	Si
10	Rinnovo espresso (come da bando tipo)	SI

L'articolo 106, comma 12, non viene incluso nella tabella in quanto non tratta direttamente di opzioni contrattuali (vedi paragrafo 4.2.4).

D. IL PROSPETTO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Al fine di rendere ancora più chiara e trasparente la composizione delle voci di spesa rilevanti per l'esecuzione di un appalto pubblico, può risultare opportuno utilizzare, con finalità riassuntive, un prospetto economico (distinto per "servizi e forniture diversi dai servizi tecnici" e per "servizi tecnici") analogamente a quanto avviene per gli appalti di lavori.

Ciò permette una chiara determinazione degli importi a base di gara soggetti a ribasso, degli importi non soggetti a ribasso, delle c.d. opzioni e di tutte quelle ulteriori voci che devono trovarsi nella disponibilità finanziaria della stazione appaltante committente per dare piena copertura finanziaria al contratto e ai costi procedurali connessi.

Un'ipotesi di prospetto economico da utilizzare come base per il calcolo dell'importo da inserire nelle schede di programmazione e da riportare nel progetto di servizio o di fornitura, nella determina a contrarre o atto equivalente e negli atti di gara è il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI E FORNITURE ≠ DA SERVIZI TECNICI

N.	Descrizione	Importo	
A	1	Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni di servizi/forniture (soggetto/i a ribasso)	
	2	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	
A	IMPORTO A BASE DI GARA		=somma[1:2]
B	3	Premi per candidati o offerenti ¹³	
	4	Pagamenti per candidati o offerenti ¹⁴	
	5	Opzioni ex art. 63 co. 3, lett. b) e co. 5	
	6	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)	
	7	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e)	
	8	Proroga tecnica ex art. 106 co. 11	
	9	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)	
B	IMPORTO ALTRE VOCI		=somma[3:9]
VS A	VALORE STIMATO DELL'APPALTO		=somma[A:B]
C ¹⁵	10	Spese tecniche	
	11	Incentivi ex art. 113	
	12	Spese per commissioni giudicatrici	
	13	Contributi ANAC	
	14	Spese per pubblicità	
	15	Imprevisti ¹⁶	
C	SOMME A DISPOSIZIONE		=somma[10:15]
D	16	IVA	
	17	Eventuali altre imposte	

¹³ Può essere il caso dei premi messi in palio nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁴ Può essere il caso dei pagamenti previsti nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁵ Così come previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, il DM Progettazione di cui all'articolo 23, comma 3 in via di adozione indica come è articolato il costo complessivo di un lavoro. Nelle somme a disposizione vengono collocate tutte le spese accessorie necessarie per l'esecuzione del lavoro (spese tecniche, IVA, ecc.). Si può operare analogamente anche nel caso di servizi/forniture inserendo tutti quegli oneri accessori correlati all'affidamento del servizio/fornitura (ad es.: eventuali spese tecniche, incentivi alla progettazione, spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicità su quotidiani o GURI, contributo ANAC, I.V.A., ecc.).

¹⁶ Si ritiene di inserire una voce imprevisti, in analogia con quanto previsto nel QE dei lavori, a garanzia della necessaria copertura finanziaria per fattispecie quali modifiche ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice. Analogamente a quanto indicato nel DM progettazione in via di adozione l'importo totale della voce imprevisti non deve superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza (voce A del prospetto).

D	SOMMA IMPOSTE	=somma[16:17]
QE	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	=somma[A:D]

PROSPETTO ECONOMICO SERVIZI TECNICI

N.	Descrizione	Importo
A	<i>a</i>	<i>Progettazione di fattibilità tecnica ed economica¹⁷</i>
	<i>b</i>	<i>Progettazione definitiva</i>
	<i>c</i>	<i>Progettazione esecutiva</i>
	<i>d</i>	<i>Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP)</i>
	<i>e</i>	<i>Direzione lavori o esecuzione</i>
	<i>f</i>	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)</i>
	1	Importo della prestazione o somma degli importi delle singole prestazioni (soggetto/i a ribasso)
2	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	
A	IMPORTO A BASE DI GARA	=somma[1:2]
B	3	Premi per candidati o offerenti ¹⁸
	4	Pagamenti per candidati o offerenti ¹⁹
	5	Opzioni ex art. 63 co. 5
	6	Clausole contrattuali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. a)
	7	Modifiche non sostanziali (se monetizzabili) ex art. 106 co. 1 lett. e)
	8	Rinnovi espressi (come da bando tipo n. 1/2017)
B	IMPORTO ALTRE VOCI	=somma[3:8]
VSA	VALORE STIMATO DELL'APPALTO	=somma[A:B]
C	9	Incentivi ex art. 113
	10	spese per commissioni giudicatrici
	11	contributi ANAC
	12	spese per pubblicità
	13	Imprevisti ²⁰
	14	INARCASSA per spese tecniche (4% su A)
C	SOMME A DISPOSIZIONE	=somma[9:14]
D	15	IVA su spese tecniche
	16	Eventuali altre imposte
D	SOMMA IMPOSTE	=somma[15:16]
QE	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	=somma[A:D]

¹⁷ In questa voce vanno inclusi i rilievi, accertamenti e indagini (geologiche, geognostiche, geotecniche, sui materiali e le strutture esistenti, ecc.), comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) nel caso in cui i rilievi vengano svolti dall'operatore economico affidatario del servizio tecnico (anche con subappalto ex art. 31, co. 8 del codice). Se gli accertamenti sono appaltati separatamente vanno ricompresi nelle somme a disposizione del QE lavori e inseriti come acquisto autonomo nella programmazione biennale con collegamento al CUI del lavoro a cui si riferiscono.

¹⁸ Può essere il caso dei premi messi in palio nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

¹⁹ Può essere il caso dei pagamenti previsti nel caso del dialogo competitivo (art. 64), dei concorsi di progettazione (art. 141 e 152) e del concorso di idee (art. 156).

²⁰ Si ritiene di inserire una voce imprevisti, in analogia con quanto previsto nel QE dei lavori, a garanzia della necessaria copertura finanziaria per fattispecie quali modifiche ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice. Analogamente a quanto indicato nel DM progettazione l'importo totale della voce imprevisti non deve superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.